



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 73 del 16/07/2025

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, APERTURA ROTATORIA DORSALE CONSORTILE CACIP DAL 17.07.2025 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA S.S. 195 SULCITANA LOTTI 1 E 3 OPERA CONNESSA SUD

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con richiesta prot. n. 25169 del 11/07/2025 è stata inoltrata dall'Ing. Michele Coghe, in qualità di Direttore dei lavori della Nuova S.S. 195 "Sulcitana" Tratto Cagliari - Pula, lotti 1 e 3 Opera Connessa Sud;

Dato atto che si chiede l'emissione di un'ordinanza inerente l'apertura della rotatoria sulla Dorsale Consortile CACIP;

Preso atto che l'apertura della rotatoria sulla dorsale consortile decorre dal giorno 17.07.2025, con le prescrizioni e limitazioni indicate nell'elaborato grafico allegato alla presente ordinanza;

Considerato che l'apertura della circolazione sulla rotatoria posta sulla nuova SS 195 Sulcitana tratto Cagliari- Pula è necessaria per la prosecuzione dei lavori;

Acquisito l'elaborato tecnico allegato alla richiesta, che individua il tratto interessato dalla modifica della circolazione;

Visti gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la disposizione sindacale di conferma del conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 83 del 31/12/2024;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

ORDINA

con decorrenza dal 17/07/2025 e dal posizionamento della segnaletica ai sensi del vigente Codice della Strada l'apertura della circolazione in modalità provvisoria - cantiere, nella rotatoria posta sulla Dorsale Consortile CACIP, con le limitazioni indicate nell'elaborato grafico allegato alla presente ordinanza.

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";



- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Ing. Michele Coghe

E trasmessa per conoscenza:

- alla Prefettura di Cagliari;
- all'ANAS S.p.a. Direzione Generale;
- al Direttore dei lavori Ing. Michele Coghe;



COMUNE DI CAPOTERRA

- al Sindaco
- ai Carabinieri
- albo pretorio

Sede
Capoterra
sito istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia